



R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

Interpretazione dell'art. 154 capov. 2 del regol. generale Universit.
Circolare N. 53

Roma addì 5 Settembre 1897.

ai Signori Rettori di Università
e Capì di Istituti Superiori di Pubblica Istruzione.

È venuto a mia conoscenza che non in tutte le Università del Regno è osservata la disposizione contenuta nell'art. 154, 2° capoverso, del regolamento generale universitario in vigore.

La ragione di tale inosservanza può forse cercarsi in una interpretazione esclusivamente restrittiva, e che la pratica ha dimostrato inattuabile, per la quale anche le provviste varie destinate al giornaliero consumo dei gabinetti e dei laboratori, e che debbono essere fatte senza ritardo e lunghezze vesperane, dovrebbero essere richieste all'economista.

Tale interpretazione è certo affatto erronea, poiché le suddette provviste non costituiscono aumento del patrimonio dello Stato. Il regolamento non ha inteso negare le necessarie facoltà ai Direttori degli Istituti; e purché le provviste necessarie al consumo ordinario siano tenute in limiti ragionevoli, basterà che i Direttori mandino all'economista la nota delle spese già fatte coi documenti giustificativi.

Ma se è erronea l'interpretazione rigida e letterale, è indubitato, che le forme e garanzie dell'art. 154 debbono strettamente osservarsi quando si tratti di oggetti, strumenti, apparecchi e provviste di qualunque natura, che aumentino il patrimonio dello Stato.

L'anzidetto articolo prescrive appunto che gli economisti delle Università debbano curare la ricezione di tutte le provviste che portino aumento al patrimonio dello Stato, la consegna di quelle di pertinenza degli istituti scientifici ai rispettivi Direttori, pagandone la spesa nei limiti delle singole dotazioni e di altri fondi avuti in anticipazione.

È mio dovere di curare, che tale disposizione sia strettamente eseguita, e mi rivolgo perciò alla S. V. V. perché inviti vari Direttori degli istituti scientifici di codesto ateneo ad attenersi scrupolosamente al predetto art. 154 e l'economista di codesta Università ad eseguire, per la parte di sua competenza, il disposto dell'articolo stesso.

M. Ministro
G. E. Giannurco